



COMUNE DI VIGEVANO

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

Approvato con deliberazione di C.C. n° 72 del 21 NOVEMBRE 2005

SOMMARIO

COMUNE DI VIGEVANO

1. PREMESSA.....	3
1.1. OBBLIGHI E COMPETENZE DEL COMUNE	3
1.1.1. Valutazione dei requisiti acustici degli edifici (D.P.C.M. 5 dicembre 1997).....	4
1.1.2. Valutazione previsionale del clima acustico (L. 447/95, art. 8, comma 3).....	5
1.1.3. Documentazione di previsione di impatto acustico (L. 447/95, art. 8, commi 4-6).....	5
1.2. OBBLIGHI E COMPETENZE DEGLI ESERCENTI DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	5
1.3. OBBLIGHI E COMPETENZE DEI GESTORI DI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO.....	6
1.4. OBBLIGHI E COMPETENZE DEI COSTRUTTORI E DEI PROGETTISTI IN MATERIA DI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI.....	7
1.5. OBBLIGHI E COMPETENZE DEGLI ESERCENTI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.....	7
2. ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITÀ E P. L.....	9
2.1. ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE E SANITÀ.....	9
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE.....	9
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.....	9
TITOLO III. - REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE	13
TITOLO IV - DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO.....	15
TITOLO V - ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE.....	15
TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	16
2.2. ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE.....	17
QUIETE PUBBLICA.....	17
ALLEGATI AL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE E SANITÀ	
ALLEGATO I	
CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI.....	23
ALLEGATO II	
LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI.....	27
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI	27
ALLEGATO III	
RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE - REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI.....	31
ALLEGATO IV	
DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)	33

1. Premessa

La Legge Quadro sull'inquinamento acustico ha introdotto una serie di obblighi e di competenze, in capo a vari soggetti.

Per dare corretta attuazione al *Piano di Zonizzazione Acustica* il presente Regolamento comunale, contiene la definizione dei limiti massimi ammissibili di livello di rumore, suddivisi per zone ed attività, modalità e prescrizioni applicative, di sorveglianza, nonché altre prescrizioni accessorie.

1.1.Obblighi e competenze del Comune

- Adozione dei *Piani di Risanamento Acustico*, assicurando il coordinamento con il *Piano Urbano del Traffico* od analogo strumento, con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale¹. Per il *Piano di Risanamento* la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di approvazione;
- Controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio dei permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali. Controllo dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture e provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- Adozione di Regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- Rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- Controllo delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, del rumore prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all'aperto, della corrispondenza alla normativa vigente, nazionale e regionale, dei contenuti della documentazione presentata per la valutazione di impatto acustico;
- Controllo, sia in sede di progetto, sia di realizzazione, del rispetto di quanto stabilito dalla normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- Controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché edifici residenziali nei pressi dei suddetti impianti ed infrastrutture, comprese le infrastrutture di trasporto. Elenco dei provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzo, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

¹ Nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, la Giunta Comunale deve presentare al Consiglio Comunale una relazione biennale sullo stato acustico del Comune. Il Consiglio approva la relazione e la trasmette alla Regione e alla Provincia.

- Autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.
- Controllo del rispetto dei limiti sonori delle sorgenti sonore nei luoghi d'intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi d'intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo....." e sue modificazioni.

SINTESI OBBLIGHI E COMPETENZE DEL COMUNE

- Classificazione del territorio comunale;
- Coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione;
- Adozione dei piani di risanamento;
- Controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità;
- Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale;
- Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli;
- Funzioni amministrative di controllo;
- Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di Polizia Locale;
- Autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee.

1.1.1.Valutazione dei requisiti acustici degli edifici (D.P.C.M. 5 dicembre 1997)

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuove costruzioni devono essere corredate da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 commi 6, 7, 8 della legge 447/95, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M.05 /12/95.

In caso di presentazione di progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, che ne modificano le caratteristiche e prevedano la sostituzione di elementi edilizi, l'amministrazione comunale deve chiedere al progettista una dichiarazione (vd. allegato III), in cui si attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Ciò vale per quegli elementi che vengono modificati.

Le domande per il rilascio di concessione edilizie per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti, devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche, redatta da Tecnico Competente, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per il rispetto dei limiti fissati dal D.P.C.M. 5/12/97, oltre che dei limiti di zona in relazione all'impatto verso l'esterno.

I valori riportati nel decreto devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciata permesso di costruire per nuova costruzione, ristrutturazione edilizia od altro tipo di provvedimento autorizzativo.

Al fine di una corretta interpretazione della legge sopra ricordata si intendono come solai tutte le partizioni orizzontali presenti nell'edificio che si trovino sopra a vani abitabili o spazi comuni.

1.1.2.Valutazione previsionale del clima acustico (L. 447/95, art. 8, comma 3)
E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 (dell'art. 8) ossia:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n. 285;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - edifici residenziali nei pressi di sorgenti sonore.
 - Le modalità sono riportate nella D.G.R.L. VII/8313 BURL n. 12 del 18/03/02.

1.1.3.Documentazione di previsione di impatto acustico (L. 447/95, art. 8, commi 4-6)

Le domande per il rilascio di permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. Per le modalità di redazione delle valutazioni citate, si veda la Delibera della Giunta Regione Lombardia n. 8313/02, in allegato. La documentazione potrà essere trasmessa ad ARPA per il parere di competenza. In caso di parere negativo, il richiedente dovrà adeguare la documentazione od eseguire gli interventi, entro un termine di 90 gg. dalla data comunicazione del parere stesso.

La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività che il richiedente preveda possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Per le modalità di redazione delle domande sopra indicate, si veda Allegato. IV.

1.2.Obblighi e competenze degli esercenti delle infrastrutture di trasporto.

Gli esercenti delle infrastrutture di trasporto quali ferrovie, autostrade, aeroporti, ecc., devono presentare al Ministero dell'Ambiente un rapporto sullo stato attuale dell'inquinamento da rumore dovuto a dette infrastrutture. Gli esercenti sono tenuti a trasmettere ai Comuni interessati copia dei relativi progetti di risanamento, conformi a quanto stabilito dalla Commissione, che saranno recepiti nei *Piani di Risanamento* comunali.

Gli oneri derivanti dalle attività di risanamento sono a carico degli Enti gestori che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 447, sono obbligati a impegnare una quota

fissa non inferiore al 7% (3% per l'ANAS) dai fondi di bilancio previsti per l'attività di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture.

Appositi decreti stabiliscono norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento da rumore prodotto rispettivamente dalle infrastrutture ferroviarie, stradali, aeroportuali. L'attività di risanamento ad opera dell'Ente proprietario o gestore interviene allorché nella fascia o area territoriale di pertinenza dell'infrastruttura, attualmente individuata nei suddetti decreti, vengono superati i valori limite stabiliti.

I Piani di Risanamento prevedono:

- la classificazione delle tratte o siti da risanare secondo priorità che tengono conto sia dei livelli di inquinamento acustico, sia dell'entità della popolazione esposta, come da D.M. Ambiente 29/11/2000;
- il conseguente programma di risanamento con l'individuazione delle tratte o delle aree dove saranno realizzati gli interventi e i relativi tempi di realizzazione,
- l'individuazione degli interventi e delle tecniche da utilizzare.

1.3. Obblighi e competenze dei gestori di luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo che utilizzano impianti di diffusione sonora.

Gli esercenti dei luoghi di cui all'art. 1 comma 1 del d.p.c.m. 16/04/1999 n. 215, esclusi i semplici pubblici esercizi, hanno l'obbligo di verificare il livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione, avvalendosi di un Tecnico Competente nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95.

I valori dei livelli massimi di pressione sonora L_{ASmax} e L_{Aeq} consentiti, nelle aree frequentate dagli avventori, sono i seguenti:

$$\begin{array}{lcl} L_{ASmax} & = & 102.0 \quad \text{dB(A)} \\ L_{Aeq} & = & 95.0 \quad \text{dB(A)} \end{array}$$

Tali verifiche devono essere effettuate anche in seguito a modifica o riparazione dell'impianto. Se questo è dotato di limitatore, si ritiene sia necessario ripetere le misure, e quindi redigere una nuova Relazione, solo dopo modifiche (sostituzioni, ampliamenti) che riguardano i diffusori poiché variando la loro sensibilità, a parità di potenza emessa si ottengono livelli di pressione sonora diversi.

Il gestore deve rispettare i limiti imposti dalla legge anche durante esecuzioni dal vivo in cui i gruppi utilizzino impianti propri o modifichino quelli esistenti ; in questo caso occorre eseguire, ad ogni variazione, una nuova valutazione.

Qualora, a seguito di verifica, sia accertato il superamento dei limiti di cui sopra, il gestore deve attuare tutti gli interventi necessari indicati dal tecnico competente, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati, di meccanismi che ne impediscano la manomissione.

Qualora, a seguito di verifica, risulti che i valori accertati rispettano i limiti prescritti, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'art. 3 comma 3 del d.p.c.m. 16/04/1999 n. 215, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000. Tale

documento, corredato della relazione, deve essere conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, dalle autorità di controllo.

1.4. Obblighi e competenze dei costruttori e dei progettisti in materia di requisiti acustici degli edifici

I progetti presentati per ottenere il permesso di costruire o come D.I.A., relativi a nuove costruzioni e ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997, dimostrandolo, ove possibile, con calcoli adeguati.

Per interventi sul patrimonio edilizio esistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per modifiche si intendono: il rifacimento di una soletta o del massetto distributore (non del solo strato d'usura se non peggiorativo), la sostituzione di serramenti di facciata, la suddivisione di unità immobiliari, la sostituzione di impianti tecnici.

Le richieste di permesso di costruire per la realizzazione di nuovi edifici produttivi, quando sia nota l'attività che vi si svolgerà e di nuovi impianti, devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali, i calcoli e le tecnologie utilizzate per ottenere il rispetto degli indici riportati nel decreto citato, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Quando non sia nota l'attività futura negli edifici produttivi, la valutazione d'impatto acustico dovrà essere presentata con la D.I.A. .

1.4b Collaudi - agibilità. Al momento della richiesta di agibilità, il titolare della concessione presenterà: una dichiarazione della D.L. che attesti il rispetto dei valori dei requisiti acustici dell'edificio. Per edifici di cubatura superiore a 1.000 mc, la dichiarazione dovrà essere accompagnata da un certificato di collaudo in opera, redatto da tecnico competente in acustica ambientale.

1.5. Obblighi e competenze degli esercenti di insediamenti produttivi

L'art. 15 comma 2 della legge n. 447/95 stabilisce che, entro 6 mesi dalla classificazione in zone del territorio comunale, gli esercenti di insediamenti produttivi devono presentare, nel caso in cui dalle misure da loro svolte risultassero superamenti dei limiti di immissione e/o emissione, un *Piano di Risanamento Acustico*, al fine di consentire il rispetto dei limiti di zona. Per gli impianti produttivi a ciclo continuo², i *Piani di Risanamento* devono essere finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali, qualora non siano rispettati i valori assoluti di immissione (D.M. Ambiente 11/12/96).

Se i *Piani di Risanamento* non vengono presentati, la stessa legge stabilisce che le imprese inadempienti si devono comunque adeguare ai limiti indicati nel *Piano di Zonizzazione* comunale entro il termine previsto per la presentazione del suddetto *Piano*.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 1/12/1996, riguardante gli impianti a ciclo continuo, fissa anche i tempi per la realizzazione del *Piano di Risanamento*, a decorrere dalla data di presentazione dello stesso; indica inoltre il contenuto di massima della relazione tecnica che accompagna il suddetto *Piano*, ossia:

² Sono considerati a ciclo continuo quelli indicati dal decreto 11 dicembre 1996 del Ministro dell'Ambiente "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"

descrizione della tipologia ed entità del rumore presente, indicazione delle modalità e dei tempi di risanamento, stima degli oneri finanziari necessari.

2. Adeguamento dei Regolamenti Locali di Igiene e Sanità e P. M.

I Comuni dovevano, entro un anno dall'entrata in vigore della Legge Quadro 447/95, adeguare i Regolamenti Locali di Igiene e Sanità o di Polizia Locale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico (Legge Quadro 447/95, art. 6, comma 2).

2.1. Adeguamento del Regolamento Locale di Igiene e Sanità

Si propone qui una bozza di Regolamento Locale di Igiene e Sanità.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del c.p.p. Sono escluse anche le vertenze tra privati, regolate dall'art. 844 c.p.c..

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 2 - Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Per il rilascio delle autorizzazioni saranno seguite le modalità descritte nella legge regione Lombardia n.13 del 03/08/2001, art. 8, comma 2.

Sezione I Cantieri

Art. 3 - Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, manutenzione, ecc..).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma g, Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 4 – Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00. Questi orari valgono entro le procedure per le autorizzazioni in deroga.

La deroga per l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili, che immettano livelli superiori ai livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Questi orari valgono entro le procedure per le autorizzazioni in deroga.

Art. 5 - Limiti massimi

Il limite assoluto da non superare è di norma 75 dB(A) come LAeq nel periodo di attività e 80 dB(A) in un qualunque periodo di 10'. La deroga è totale per i limiti differenziali, le componenti tonali ed impulsive. Tali limiti si intendono valutati in facciata delle abitazioni adiacenti alle aree in cui vengono esercitate le attività. Le misure di controllo saranno eseguite in corrispondenza del ricettore acusticamente più sfavorito. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, il limite di deroga sarà 65 dBA a finestre chiuse, in orari anche più ridotti rispetto a quanto indicato all'art. 4.

In casi particolari, quando il richiedente dimostri l'impossibilità di rispettare il limite sopra citato, il Sindaco può, con motivato provvedimento, concedere deroga ai limiti acustici anche ad un livello superiore, per limitati periodi di tempo.

Art. 6 - Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga automatica agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, con limite a 80 dB(A).

Art. 7 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti di immissione di zona, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Quando l'impresa ritenga che possano essere superati tali limiti, presenta domanda di deroga come da modulo allegato. I livelli fino ai quali sarà concessa deroga, saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o permessi (allegato I).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco ulteriore e specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato I. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Sezione II - Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili

Art. 8 - Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti acustici di zona, fissati in ogni area del territorio, dal Piano di Zonizzazione acustica: i concerti, gli spettacoli, le manifestazioni di partito, sindacali, di quartiere i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro sia necessario per lo svolgimento della manifestazione con l'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei. Si riporta la tabella dei limiti di zona di immissione.

DEFINIZIONE DELLE CLASSI	LAeq,d dB(A)	LAeq,n dB(A)
Classe I. Aree particolarmente protette.	50	40
Classe II. Aree prevalentemente residenziali.	55	45
Classe III. Aree di tipo misto.	60	50
Classe IV. Aree di intensa attività umana.	65	55
Classe V. Aree prevalentemente industriali.	70	60
Classe VI, Aree esclusivamente industriali.	70	70

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata. La deroga può essere concessa per una durata massima di 60 giorni nel corso dell'anno solare.

Le manifestazioni alle quali può essere concessa deroga, potranno avere, di norma, una durata di 3 giorni consecutivi e, comunque, una durata nel corso dell'anno, non superiore a 60 giorni complessivi.

Nel caso delle attrezzature di svago tipo Luna Park, considerate le sue particolarità, la deroga può essere concessa per 30 giorni consecutivi. L'orario di emissione musicale, sarà limitato alle 23,30. Per queste attività, il limite massimo derogabile sarà di 70 dB(A) nel periodo di attività e 75 dB(A) in periodi di 10'.

Per manifestazioni della durata di una sola serata, la concessione della deroga, ai livelli citati all'articolo 5, si considera automatica, senza che sia necessaria la presentazione della domanda.

Art. 9 - Localizzazione

Le manifestazioni di cui all'art. 8 dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a della Legge 447/95 individuate nella *Zonizzazione Acustica*

Le attività di cui all'art. 8 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere.

Art. 10 - Limiti ed orari.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 8, è consentito nei limiti *già riportati all'art.5, riferiti al ricettore più sfavorito e negli orari che saranno indicati nella singola autorizzazione in deroga.*

Le attività in deroga previste, corrispondono a quelle manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

Il controllo dei limiti previsti deve essere realizzato con misure in facciata degli edifici ad uso abitativo, potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Sono comunque da rispettare, anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori, definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi in centro pista per le sale da ballo, ed in centro platea per i concerti e l'esecuzione di musica dal vivo (100 dBA SPL slow oppure 100 dBA Leq con $t = 1$ sec.). (D.M. 215)

Art. 11 - Rilascio delle autorizzazioni

Lo svolgimento sul territorio comunale di attività di cui all'art. 8 deve avvenire nel rispetto dei limiti e degli orari indicati. Almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, il richiedente invia una comunicazione - vedi allegato II al presente Regolamento - al Sindaco, il quale la trasmette agli organi preposti al controllo.

Per tutte le attività non rientranti nei limiti indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica e motivata domanda di deroga 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato II. Chiesto eventualmente il parere di Arpal, il Sindaco può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

TITOLO III. – REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE

Art. 12

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modificano le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista, accompagnata da relazione redatta da tecnico competente, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997.

Art. 13

I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997

Art. 14

Le richieste di permesso di costruire per la realizzazione di nuovi edifici residenziali, produttivi e di nuovi impianti, oltre che le DIA per attività produttive, devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Di seguito si forniscono le tabelle di riferimento.

TABELLA (A)

CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

Categoria A :	edifici adibiti a residenza ed assimilabili
Categoria B :	edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
Categoria C :	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili ;
Categoria D :	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
Categoria E :	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
Categoria F :	edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili
Categoria G :	edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

TABELLA (B)

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI ED IMPIANTI

Indici di valutazione e livelli sonori massimi

Categorie	R' _w	D _{2m,nT,w}	L' _{n,Tw}	L _{ASmax}	L _{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

I valori riportati devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciato permesso di costruire per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia o presentata DIA.

Le grandezze di riferimento i metodi di calcolo e di collaudo sono definiti nelle norme seguenti : ISO 3382: 1997 ; EN ISO 140-7: 1996 ; EN ISO 717-1 -2 - 3 : 1997 ; UNI 10708 -1-2-3 : 1997.

T = tempo di riverberazione ;

R'_w = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti ;

D_{2m,nT,w} = indice di isolamento acustico isolamento acustico normalizzato di facciata ;

L'_{n,Tw} = livello di calpestio di solai normalizzato.

RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

La rumorosità degli impianti tecnologici non deve superare i limiti indicati nelle ultime due colonne della Tabella (B), dove L_{ASmax} riguarda i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetterie; L_{Aeq} riguarda i servizi a funzionamento continuo quali, ad esempio, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La durata della misura per la determinazione di L_{ASmax} dovrà essere pari a quella dell'evento esaminato. La durata della misura di L_{Aeq} per gli impianti a funzionamento continuo dovrà essere tale da portare alla stabilizzazione del Leq entro +/- 0,3 dB(A) oppure pari ad un ciclo completo.

TITOLO IV - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

Art. 15

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 16/04/99 n° 215.

Art. 16

La domanda di permesso di costruire per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'adeguata valutazione d'impatto acustico, predisposta secondo le prescrizioni della Delibera di Giunta Regione Lombardia. In particolare saranno valutate le emissioni degli impianti accessori, dell'attività, del traffico indotto.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di voltura o di nuova autorizzazione, non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la Valutazione dovrà essere allegata alla domanda di licenza o di voltura.

Il rilascio di permesso di costruire o la validità della DIA o di altro tipo di autorizzazione, è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti e delle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità della struttura e validità dell'autorizzazione.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma I del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo acustico degli interventi previsti e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo. La certificazione deve essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

TITOLO V - ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

Art. 17

Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 19. Il livello sonoro in corrispondenza dei ricettori, deve essere tale da rispettare il limite di zona.

TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Per le strutture di cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi (*Legge quadro 447/95, art.10, commi 1,2,3 e 4*) e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio o dell'agibilità, fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 19 - Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

Art. 20

Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene e sostituisce tutte le norme precedenti in materia.

2.2. Adeguamento del Regolamento di Polizia Locale

Modifiche al Regolamento di Polizia Locale per la parte attinente alla Quietè Pubblica, che comprende anche l'aspetto dell'inquinamento acustico.

QUIETE PUBBLICA

Art. 1 - Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 2 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 12,30 alle ore 15 e dalle ore 19 alle ore 7 del mattino.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

La Polizia Locale, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano l'origine e, qualitativamente, la natura dei rumori, chiedono l'intervento dell'organo di controllo, e, se accertate violazioni dei limiti, promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le attività rumorose rispettino i citati limiti di livello sonoro. Quando i termini dei reclami non siano sufficientemente chiari, gli uffici possono richiedere perizie asseverate da parte di tecnici competenti in acustica ambientale, prima di dar corso alla pratica.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine che creino inquinamento acustico, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche nel termine previsto. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme precedenti valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportano l'uso di sostanze nocive.

La polizia locale non interverrà in quelle situazioni nelle quali si configurino controversie tra privati. Tali controversie non trovano soluzione nella legislazione amministrativa.

Art. 3 - Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati esclusivamente a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Settore Ambiente.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva, oltre che con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1:100 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri e comunque fino al ricettore più vicino, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione,

La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modifiche all'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagato nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune confine con altre proprietà o locali abitati da terzi, se non dotati di efficaci sistemi antivibranti.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 4 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 5 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di entità e per una durata tale da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 6 - Rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 7 - Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che creino suoni o rumori dalle pubbliche strade che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Art. 8 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Il carico e scarico di merci è consentito dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00, nelle vicinanze delle abitazioni, in particolare le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc.. Tali operazioni devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. L'Amministrazione può introdurre ulteriori limitazioni in zone specifiche, con apposita ordinanza.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 9 - Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, dalle ore 12,30 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni, se richieste dalla legge e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Locale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 10 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida ed altri suoni di origine antropica, nell'interno dei pubblici locali.

Art. 11 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

E' vietata, nel centro abitato del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o mordere chicchessia.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Art. 12 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare durante gli orari di apertura, all'interno.

Il suono degli apparecchi dovrà essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

ALLEGATI AL
REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE E SANITÀ

ALLEGATO I
CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

Cantieri edili

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, nei limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.
(orari da verificare)

Cantieri stradali

(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 entro i limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO
PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
VIGEVANO

Il sottoscritto, _____
in qualità di (Titolare/ Legale Rappresentante o Altro, specificare) _____
della ditta _____
sede legale _____
sede operativa, se diversa da quella legale _____

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Vigevano e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea di cantiere in oggetto: classe _____, con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e _____ dB(A) notturni.
- che il cantiere per lavori edili situato in via _____
- sarà attivo dal giorno _____ al giorno _____
- che le lavorazioni si svolgeranno dalle ore _____ alle ore _____ nei giorni da lunedì a _____
- che le seguenti specifiche lavorazioni si svolgeranno tra il giorno _____ ed il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____

Le attrezzature rumorose usate sono le seguenti:

(descrizione attrezzature e livello sonoro prodotto) _____

Per contenere le immissioni in corrispondenza delle abitazioni sono state adottate le seguenti misure. Descrizione delle misure di mitigazione adottate: _____

DICHIARA

- che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m. dall'abitazione più vicina, non supererà i 75 dB(A) come LAeq del periodo soggetto a deroga ed 80 dB(A) in qualunque periodo di 10'.

Di conseguenza

CHIEDE

che gli sia concessa, dal giorno _____ al giorno _____
dalle ore _____ alle ore _____ deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95,
dai Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Data _____

Firma _____

PER IL COMUNE

Vista la domanda presentata da _____
Titolare/ Legale Rappr.te o Altro (specificare) _____
della ditta _____
sede legale _____
sede operativa, se diversa da quella legale _____

SI RILASCIA DEROGA

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i 75 dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i 80 dB(A) in qualunque periodo di 10'.

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

[Per le sorgenti le cui immissioni possano giungere a recettori posti nel territorio di Comuni adiacenti, la domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima di inizio dell'attività.
La proposta di deroga sarà inviata al Comune interessato con procedura di approvazione con silenzio assenso entro 15 giorni dall'invio]

ALLEGATO II

**LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI**

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
VIGEVANO

Il sottoscritto, _____
in qualità di (Titolare/ Legale Rappresentante o altro, specificare) _____
della Manifestazione Ditta
nome Manifestazione, Associazione, Ente, Ditta organizzatrice _____
sede legale _____

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Vigevano e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: classe _____, con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e _____ dB(A) notturni.

COMUNICA

che ne _____ giorn _____ dal _____ al _____
negli orari dalle ore _____ alle ore _____
presso _____
in indirizzo _____
si svolgerà la seguente manifestazione a carattere temporaneo _____

Data _____ Firma _____

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO
PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
VIGEVANO

Il sottoscritto, _____
in qualità di (Titolare/ Legale Rappresentante o altro, specificare) _____
della Manifestazione Ditta
nome Manifestazione, Associazione, Ente, Ditta organizzatrice _____
sede legale _____

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Vigevano e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: classe _____, con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e _____ dB(A) notturni.
- di aver adottato le seguenti misure utili alla mitigazione delle immissioni sonore nelle aree circostanti relative all'attività che si svolgerà il _____ giorn _____ dalle ore _____ alle ore _____

Descrizione delle sorgenti sonore [eventuale allegato]

Descrizione delle misure di mitigazione adottate [eventuale allegato]

- che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m. dall'abitazione più vicina, non supererà i 75 dB(A) come LAeq del periodo soggetto a deroga, e 80 dB(A) come LAeq in qualunque periodo di 10'.

Di conseguenza

CHIEDE

che gli sia concessa, dal giorno _____ al giorno _____
dalle ore _____ alle ore _____ deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95,
dai Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Data _____ Firma _____

PER IL COMUNE

Vista la domanda presentata da _____
Titolare/ Legale Rappresentante o altro (specificare) _____
della Manifestazione Ditta
nome Manifestazione, Associazione, Ente, Ditta organizzatrice _____
sede legale _____

SI RILASCIA DEROGA

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i 75 dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed 80 dB(A) in qualunque periodo di 10'.

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

Vigevano, li _____
Il funzionario delegato

[Nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall'attività temporanea possano riguardare aree di comuni confinanti, la proposta di deroga viene inviata all'amministrazione interessata chiedendo una risposta entro 15 giorni. Si può comunicare che, in assenza di risposta entro la data assegnata, si provvederà a rilasciare autorizzazione in deroga nei termini indicati]

ALLEGATO III

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE - REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
VIGEVANO

Il sottoscritto, _____
in qualità di (Titolare/ Legale Rappr.te o Altro, specificare) _____
della ditta _____
sede legale _____
sede operativa, se diversa da quella legale _____

con riferimento alla domanda di Permesso di costruire per la (costruzione / ristrutturazione) _____
de _____ edifici _____ situat _____ in _____

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Vigevano e la classificazione acustica dell'area in cui si trova l'edificio:
categoria edificio _____, zona classe _____, con
limite di immissione di _____ dB(A) diurni e _____ dB(A) notturni.
- di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge Quadro n. 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi
- che le caratteristiche acustiche degli elementi edilizi e degli impianti saranno non inferiori a quelle indicate per la Categoria nella quale rientra l'edificio oggetto di concessione. La categoria e limiti sono definiti nelle tabelle allegate;
- che le eventuali emissioni da propri impianti non supereranno i limiti di zona e rispetteranno il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori circostanti
- allega una specifica Relazione Tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95.

Data _____

Firma _____

ALLEGATO IV
DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione completa, redatta in maniera chiara ed inequivocabile, comprendente tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che la realizzazione del progetto potrà produrre.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

1. Descrizione dell'attività.
2. Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice.
3. Descrizione delle sorgenti di rumore:
 1. analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
 2. valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria diurna e notturna, dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
 3. indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/ o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore;
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti o calcolati); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
7. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n. 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
8. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla Legge n. 447 del 1995 non fossero rispettati.
9. Quasi qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

Appendice

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;

- prospetti in scala adeguata (almeno 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
- indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte, ciò dovrà essere indicato ed evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando;
- indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.

Si deve, in ogni caso, fare riferimento alla D.G.R.L. n. 8313/02 sui criteri per la redazione delle valutazioni di clima ed impatto acustico.

SCHEMI RIASSUNTIVI (documento interno)

2.2.1. Valutazione previsionale del clima acustico (L. 447/95, art. 8, comma 3)

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 (dell'art. 8) ossia:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n. 285;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Valutazione d'impatto acustico:

Le domande per il rilascio di permessi di costruire o DIA relativi a:

- nuovi impianti, edifici e infrastrutture adibiti ad attività produttive;
- attività sportive e ricreative;
- postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

Le domande di di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, di DIA per l'inizio attività di strutture produttive industriali, artigianali, commerciali.

PROCEDURE

- L'ufficio fornisce al professionista l'elenco della documentazione richiesta, parte acustica compresa.
- Alla consegna della domanda o DIA, verifica che, oltre alla documentazione già nota, vi sia la valutazione di clima acustico, la Valutazione d'impatto acustico, se richiesta, la certificazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, non necessaria per gli stabili industriali.
- La firma deve essere di un tecnico competente in acustica ambientale.
- Il documento deve comparire nell'elenco firmato dal richiedente il permesso o dichiarante per la DIA. [Deve essere chiaro che la responsabilità della correttezza delle dichiarazioni, è del titolare del permesso, per tutte le conseguenze giuridiche di eventuali problemi].
- Il controllo dei calcoli non fa parte delle competenze dell'ufficio.

- DOCUMENTO INTERNO INFORMATIVO -

Attività per le quali non si richiede valutazione di clima o impatto acustico. Invece di definirle una per una, col rischio di omissioni, si informa il legale rappresentante delle conseguenze, affinché sia in grado di scegliere coscientemente la forma adatta a lui.

1) Autocertificazione nella quale il legale rappresentante dichiara di non gestire impianti suscettibili di variare i livelli sonori ambientali, all'esterno del perimetro di pertinenza.

Tutti gli altri devono presentare la valutazione.

2) Valutazione di clima acustico. Rif. DGRL 8313/02 articolo 6.

Nella relazione: misure fonometriche di almeno 24 ore in giorno feriali, una o più, tali da caratterizzare il clima acustico, in funzione del numero di sorgenti, in genere strade. I risultati saranno rappresentati nei due periodi di riferimento, essendo così immediatamente confrontabili con i limiti di zona.

L'eventuale superamento dei limiti di zona in facciata, non produce in edificabilità ma porta alla realizzazione di interventi.

Interventi possibili:

- Barriere cieche e/ o trasparenti, dune, muri in terra od altro, quando lo spazio e l'impatto visivo lo permettano.
- Fasce alberate, quando la fascia di terreno a disposizione sia molto ampia (100m > 3 dB max).
- Aumento della resistenza acustica di facciata, oltre il limite minimo prescritto dal DPCM 5/12/97, comprendente calcolo del livello sonoro all'interno degli ambienti più esposti. Chiedere parere ASL-ARPAL per la verifica dei calcoli e per il parere igienico sanitario.

3) Valutazione d'impatto acustico. Rif. DGRL 8313/02

Tutti i soggetti citati al punto 2.2.1 secondo comma.

Nella relazione vi deve essere:

- identificazione delle sorgenti sonore;
- misure di clima acustico;
- nei casi molto semplici, il calcolo del livello in facciata;
- nei casi normali la mappa con isofone colorate, prodotta da un modello matematico di simulazione della propagazione del suono, che mostri i livelli in facciata ai ricettori circostanti, prodotti dalle immissioni delle sorgenti identificate;
- tabella con i livelli previsti a diverse quote, con colonna di confronto con i limiti;
- eventuali provvedimenti adottati per ottenere il rispetto dei limiti;
- quant'altro previsto nella DGRL 8313/02, articolo 4 - 5

4) Immobili industriali.

Gli immobili industriali non sono soggetti al rispetto dei requisiti acustici degli edifici, la categoria non è presente nella tabella del decreto.

Quando, al momento del rilascio del permesso di costruire, non siano note le caratteristiche dell'attività che vi si insedierà, la parte acustica della pratica, valutazione di clima ed impatto, sarà presentata con la dichiarazione d'inizio attività.

